

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 170 a iniziativa dei Consiglieri
Cesetti, Mangialardi, Bora, Vitri, Biancani, Carancini, Mastrovincenzo

NORME PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI AMBIENTALI, PAESAGGISTICI E RURALI DELLA
REGIONE MARCHE IN ATTUAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 117 DELLA
COSTITUZIONE E PER LA DISCIPLINA PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CON MODULI UBICATI A TERRA, COMPRESO L'AGROVOLTAICO, E SU SPECCHI D'ACQUA

Signori Consiglieri,

il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) pone obiettivi per la crescita delle capacità rinnovabili installate in Italia entro il 2030 al fine di:

- a) contribuire all'obiettivo europeo coerente con le previsioni del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 governance (Allegato II);
- b) accrescere la quota dei consumi coperti da fonti rinnovabili;
- c) contenere il consumo di suolo.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), all'articolo 20, comma 1, dispone che: "Con uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti principi e criteri omogenei per l'individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC...".

Detta disposizione, non a caso sotto il titolo "Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili", è stata all'evidenza adottata nella consapevolezza che saranno necessarie, per raggiungere gli obiettivi, installazioni non solo su coperture ma anche a terra e su specchi d'acqua, compreso il suolo agricolo.

L'articolo 20, al comma 2, dispone, però, che i decreti (non ancora adottati) di cui al comma 1 "stabiliscono altresì la ripartizione della potenza installata fra Regioni e Province autonome" tenendo conto, opportunamente, "delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici, privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, e verificando l'idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili..." (cfr. comma 3).

In conformità a tali principi e criteri, competerà poi alle Regioni, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei medesimi decreti, individuare con legge le aree idonee (cfr. comma 4).

Ad oggi però non è stato rispettato il termine dei 180 giorni previsto dalla legge per l'emanazione dei decreti ministeriali di definizione dei principi e dei criteri generali di cui al citato comma 1, conformemente ai quali le Regioni sono poi chiamate ad individuare le aree idonee.

Peraltro, la legge ha previsto al comma 8 dell'articolo 20 una disciplina transitoria, che comunque non può essere strumentalmente utilizzata, secondo la quale nelle more dell'individuazione delle

aree idonee sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai decreti ministeriali (si ribadisce non ancora adottati) “sono considerate aree idonee” quelle ivi specificamente elencate e con ciò prevaricando - in conseguenza della mancata adozione dei decreti ministeriali - il diritto/potere delle Regioni di individuare le aree idonee.

Inoltre le aree espressamente individuate rappresentano una casistica limitata in quanto non vengono normate altre aree meritevoli di tutela e non potrebbe essere diversamente visto che è proprio l'articolo 20, al comma 3, a prevedere che siano i decreti attuativi a definire la disciplina delle aree idonee sulla base di precise esigenze pure indicate nella citata disposizione.

Non vi è chi non veda come, pertanto, le aree meritevoli di tutela debbano e, comunque, possono essere altre rispetto a quelle sommariamente individuate per la disciplina transitoria.

Ed è altrettanto evidente, per stessa disposizione normativa, che dette aree idonee sono individuate dalla Regione sebbene entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dei decreti.

Decreti attuativi del d.lgs. 199/2021 che ad oggi, inspiegabilmente, non sono stati ancora emanati, così esponendo i territori alla conquista di Società estere per realizzare impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra e ciò a dispetto della salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole con conseguente devastazione di siti ed ecosistemi che invece costituiscono punti di eccellenza ambientale.

Quanto sopra brevemente evidenziato impone la responsabilità e la necessità di predisporre, in questa delicata fase di transizione della normativa nazionale, nella quale tardano ad essere emanati i previsti decreti ministeriali, misure per la conservazione del paesaggio ambientale e rurale al fine di limitare ed anzi evitare quelle attività di elevata criticità per l'ambiente, costituite dall'installazione di pannelli fotovoltaici in ambiti di particolare pregio e di salvaguardare la continuità degli ecosistemi, la qualità paesaggistica, nonché di mettere in valore il patrimonio naturalistico.

La Regione ha il diritto, e innanzitutto il dovere, nell'obiettivo prioritario della salvaguardia del patrimonio naturale e culturale, dei beni paesaggistici individuati dallo stesso PPAR, nonché dei Piani delle Province e dei Comuni e nell'ottica di tutelare e migliorare la qualità della vita dei cittadini, di intervenire con la propria legislazione, pur riconoscendo ogni forma di divulgazione, promozione, incentivazione dell'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili.

Forme che però in alcun modo possono prescindere dalla necessità di limitare ed anzi evitare gli interventi ed i progetti di produzione di energia elettrica con tecnologie fotovoltaiche che possano avere rilevanti effetti negativi sull'ambiente naturale.

In definitiva, proprio con questa consapevolezza e per l'affermata necessità di tutelare le aree di particolare pregio paesaggistico, ambientale e naturale è necessario dotarsi di una normativa per disciplinare coerentemente ed in attuazione della stessa normativa nazionale la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo di pannelli fotovoltaici.

E questo è anche necessario per garantire la salvaguardia delle qualità ambientali e delle capacità produttive agricole nella consapevolezza che i territori regionali sono particolarmente vocati per le produzioni agricole grazie alle peculiari condizioni climatiche e socio-economiche, oltre a vantare prodotti di eccellenza nel campo vitivinicolo ed agroalimentare che oramai da decenni costituiscono punti di forza della nostra Regione.

Anche con questa consapevolezza l'Assemblea legislativa delle Marche ha approvato nella scorsa legislatura la legge regionale 17 maggio 2018, n. 14 (Tutela e valorizzazione della dieta mediterranea), con l'obiettivo di sostenere, tra l'altro, le filiere enogastronomiche per la valorizzazione e la commercializzazione dei prodotti con certificazione di qualità che appartengono alle tradizioni della dieta mediterranea e promuovere il turismo enogastronomico ed itinerari territoriali valorizzando le tipicità dei prodotti agroalimentari che caratterizzano la filiera della dieta mediterranea.

La citata legge dispone, tra l'altro, che la Regione "valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico legato al modello sociale sviluppatosi intorno allo stile alimentare della dieta mediterranea" e che "i piani e programmi generali o settoriali previsti dalla legislazione regionale.." nelle materie di competenza attuano gli interventi previsti dalla medesima legge (cfr. articolo 2, comma 1, lettera j) e articolo 3, comma 1).

Per concludere, la Regione Marche può e deve esercitare le sue prerogative istituzionali e costituzionali in quanto proprio l'articolo 117 della Costituzione, mentre al secondo comma, lettera s), assegna alla legislazione esclusiva dello Stato la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, al terzo comma dispone che è materia di legislazione concorrente la "valorizzazione dei beni culturali ed ambientali", "il sostegno all'innovazione per i settori produttivi", "la tutela della salute", la "alimentazione", "il governo del territorio" ed anche "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia".

E, corre l'obbligo ribadirlo, tutti i paesaggi rurali della Regione Marche sono di pregevole valenza naturalistico ambientale e costituiscono elementi peculiari caratterizzanti la storia, la cultura e la tradizione agro-alimentare della Comunità regionale; motivi questi di attrazione sotto il profilo turistico-ricettivo vero punto di forza dell'economia regionale.

In definitiva, con questa proposta di legge la Regione Marche intende esercitare le sue prerogative costituzionali pure riconosciute, tra l'altro, dall'articolo 20, comma 4, del d.lgs. 199/2021 - e che non possono essere sospese dall'inattività dei competenti Ministri che ad oggi non hanno adottato i decreti di cui all'articolo 20, comma 1, - con l'obbiettivo e la finalità di tutelare i valori culturali, paesaggistici, ambientali e rurali attraverso l'individuazione di aree con indicatori di presuntiva non idoneità nonché, proprio in applicazione del d.lgs. 199/2021, aree con indicatori di idoneità alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

La presente proposta di legge è composta da undici articoli.

L'articolo 1 definisce le finalità della legge.

L'articolo 2 contiene le definizioni utili ad individuare gli impianti fotovoltaici disciplinati.

L'articolo 3 individua gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

L'articolo 4 disciplina il procedimento di valutazione delle istanze di insediamento di impianti fotovoltaici.

L'articolo 5 individua le competenze delle Province.

L'articolo 6 individua le competenze della Giunta regionale.

L'articolo 7 specifica gli indicatori di idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti.

L'articolo 8 detta norme di salvaguardia.

L'articolo 9 contiene la clausola valutativa.

L'articolo 10 contiene le disposizioni finanziarie autorizzando la spesa di euro 150.000,00 per l'anno 2023 e di euro 400.000,00 per l'anno 2024. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

L'articolo 11 dispone in merito all'entrata in vigore della legge.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. "Norme per la valorizzazione dei beni ambientali, paesaggistici e rurali della Regione Marche in attuazione del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione e per la disciplina per la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, compreso l'agrovoltaico, e su specchi d'acqua."

NORMATIVA		SPESA						COPERTURA					
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2023	2024	2025	ANNI SUCCES_SIVI	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO	MODALITA' DI COPERTURA	2023	2024	2025	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
1	Finalità	senza oneri											
2	Definizioni	senza oneri											
3	Individuazione degli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili ai fini della realizzazione di impianti	senza oneri											
4	Valutazione delle istanze	senza oneri											
5	Competenze delle Province	senza oneri											
6	Competenze della Giunta regionale Comma 7	corrente	continuativa	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 10	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 10	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Missione 08 Programma 01	Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa				
7	Aree con indicatori di idoneità	senza oneri											
8	Norme di salvaguardia	senza oneri											
9	Clausola valutativa	senza oneri											
10	Disposizioni finanziarie	corrente	continuativa	€ 150.000,00	€ 400.000,00	Legge di bilancio	Legge di bilancio	Missione 08 Programma 01	Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	€ 150.000,00			Missione 20 Programma 01 Cap. 2200110002
									Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa		€ 400.000,00		Missione 20 Programma 03 Cap. 2200310097
11	Dichiarazione d'urgenza	senza oneri											